

(N. 1169)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative
relative alle patenti automobilistiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Le note esigenze di bilancio hanno indotto il Governo ad appor-
tare una modificazione nella misura delle tasse di concessione governativa dovute sul rila-
scio e la vidimazione delle patenti automobilistiche.

Dette tasse sono state aumentate di L 1.000 per ciascun grado di patente.

È prevedibile che dall'applicazione del provvedimento deriverà un maggior gettito di oltre
un miliardo e mezzo di lire, aggirandosi il numero totale di tali licenze intorno ad una
cifra superiore ad un milione e mezzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

183	Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre:		
	a) automobili (patente di primo grado)	4.000	con marche
	b) automobili (patente di secondo grado e terzo grado) autocarri, motocarrozette, furgoncini e motoscafi	2.000	id.

La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.

Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.

Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima.

Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozette e furgoncini.

Art. 2.

Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.